Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per il commercio internazionale

2024/0028(COD)

21.2.2024

EMENDAMENTI
1 - 51

Progetto di relazione
Sandra Kalniete
(PE758.681v01-00)

Misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

Proposta di regolamento
(COM(2024)0050 – C9-0000/0000 – 2024/0028(COD))

Emendamento 1
Marek Belka, Inma Rodríguez-Piñero

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Le misure temporanee di liberalizzazione degli scambi stabilite dal presente regolamento dovrebbero configurarsi come segue: i) sospensione dell'applicazione del regime dei prezzi d'entrata per i prodotti ortofrutticoli; ii) sospensione dei contingenti tariffari e dei dazi all'importazione; e iii) sospensione dell'applicazione del capo V ***e dell'articolo 24*** del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio[11]. Con tali misure l'Unione fornirà in pratica, in via temporanea, un adeguato sostegno economico e finanziario a beneficio dell'Ucraina e degli operatori economici interessati.	(7) Le misure temporanee di liberalizzazione degli scambi stabilite dal presente regolamento dovrebbero configurarsi come segue: i) sospensione dell'applicazione del regime dei prezzi d'entrata per i prodotti ortofrutticoli; ii) sospensione dei contingenti tariffari e dei dazi all'importazione; e iii) sospensione dell'applicazione del capo V del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio[11]. Con tali misure l'Unione fornirà in pratica, in via temporanea, un adeguato sostegno economico e finanziario a beneficio dell'Ucraina e degli operatori economici interessati.

Or. en

Motivazione

L'articolo 24 offre agli Stati membri, in circostanze eccezionali, la possibilità di applicare alle importazioni dai paesi terzi misure a tutela della salute e della sicurezza pubbliche. Tale disposizione non dovrebbe essere sospesa in relazione alle importazioni dall'Ucraina.

Emendamento 2
Danuta Maria Hübner, Andrzej Halicki, Włodzimierz Karpiński

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Le misure temporanee di liberalizzazione degli scambi stabilite dal presente regolamento dovrebbero configurarsi come segue: i) sospensione dell'applicazione del regime dei prezzi d'entrata per i prodotti ortofrutticoli; ii) sospensione dei contingenti tariffari e dei dazi all'importazione; e iii) sospensione	(7) Le misure temporanee di liberalizzazione degli scambi stabilite dal presente regolamento dovrebbero configurarsi come segue: i) sospensione dell'applicazione del regime dei prezzi d'entrata per i prodotti ortofrutticoli; ii) sospensione dei contingenti tariffari e dei dazi all'importazione; e iii) sospensione

dell'applicazione del capo V ***e dell'articolo 24*** del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio[11]. Con tali misure l'Unione fornirà in pratica, in via temporanea, un adeguato sostegno economico e finanziario a beneficio dell'Ucraina e degli operatori economici interessati.	dell'applicazione del capo V del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio[11]. Con tali misure l'Unione fornirà in pratica, in via temporanea, un adeguato sostegno economico e finanziario a beneficio dell'Ucraina e degli operatori economici interessati.

Or. en

Motivazione

L'articolo 24 offre agli Stati membri, in circostanze eccezionali, la possibilità di applicare alle importazioni dai paesi terzi misure a tutela della salute e della sicurezza pubbliche. Tale disposizione non dovrebbe essere sospesa in relazione alle importazioni dall'Ucraina.

Emendamento 3
Thierry Mariani, Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) La Commissione dovrebbe provvedere affinché i prodotti importati dall'Ucraina siano conformi alle norme dell'Unione, soprattutto nel contesto della guerra, che potrebbe incidere sulla qualità dei prodotti in termini di residui tossici.

Or. en

Emendamento 4
Thierry Mariani

Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 ter) La Commissione dovrebbe provvedere affinché a beneficiare dei proventi di tali importazioni non siano gli oligarchi ucraini che detengono la quota maggiore del mercato agricolo del paese.

Or. en

Emendamento 5
Thierry Mariani, Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Previa valutazione della Commissione, eseguita nel contesto del monitoraggio periodico dell'impatto del presente regolamento e avviata su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, è necessario prevedere la possibilità di adottare qualsiasi misura necessaria per le importazioni di tutti i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento che incidano negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. La situazione dei mercati del pollame, delle uova e dello zucchero è particolarmente precaria e potrebbe danneggiare i produttori agricoli dell'Unione in caso di aumento delle importazioni dall'Ucraina. È opportuno introdurre una salvaguardia automatica per le uova, il pollame e i prodotti del settore dello zucchero che sia attivata qualora i quantitativi importati a norma del presente regolamento superino la media aritmetica dei quantitativi del ***2022*** e del ***2023***.	(11) Previa valutazione della Commissione, eseguita nel contesto del monitoraggio periodico dell'impatto del presente regolamento e avviata su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, è necessario prevedere la possibilità di adottare qualsiasi misura necessaria per le importazioni di tutti i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento che incidano negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. La situazione dei mercati del ***frumento, dell'orzo, dei cereali, dell'avena, del granturco, degli oli di semi, del miele, del*** pollame, delle uova e dello zucchero è particolarmente precaria e potrebbe danneggiare i produttori agricoli dell'Unione in caso di aumento delle importazioni dall'Ucraina. È opportuno introdurre una salvaguardia automatica per ***tutti i prodotti agricoli, in particolare per il frumento, l'orzo, i cereali, l'avena, il granturco, gli oli di semi, il miele,*** le uova, il pollame e i prodotti del settore dello zucchero che sia attivata qualora i quantitativi importati a norma del presente regolamento superino la media aritmetica dei quantitativi del ***2021*** e del ***2022***.

Or. en

Emendamento 6
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Previa valutazione della Commissione, eseguita nel contesto del monitoraggio periodico dell'impatto del presente regolamento e avviata su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, è necessario prevedere la possibilità di adottare qualsiasi misura necessaria per le importazioni di tutti i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento che incidano negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. La situazione dei mercati del pollame, delle uova e dello zucchero è particolarmente precaria e potrebbe danneggiare i produttori agricoli dell'Unione in caso di aumento delle importazioni dall'Ucraina. È opportuno introdurre una salvaguardia automatica per le uova, il pollame e i prodotti del settore dello zucchero che sia attivata qualora i quantitativi importati a norma del presente regolamento superino la media aritmetica dei quantitativi del ***2022*** e del ***2023***.	(11) Previa valutazione della Commissione, eseguita nel contesto del monitoraggio periodico dell'impatto del presente regolamento e avviata su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, è necessario prevedere la possibilità di adottare qualsiasi misura necessaria per le importazioni di tutti i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento che incidano negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. La situazione dei mercati ***dei cereali,*** del pollame, delle uova***, del miele*** e dello zucchero è particolarmente precaria e potrebbe danneggiare i produttori agricoli dell'Unione in caso di aumento delle importazioni dall'Ucraina. È opportuno introdurre una salvaguardia automatica per ***cereali come il frumento tenero, l'orzo, l'avena e il granturco, come pure per il miele,*** le uova, il pollame e i prodotti del settore dello zucchero***,*** che sia attivata qualora i quantitativi importati a norma del presente regolamento superino la media aritmetica dei quantitativi del ***2021*** e del ***2022***. ***Tale periodo di riferimento tiene conto dei quantitativi importati prima e durante la liberalizzazione degli scambi, che è stata introdotta quale risposta diretta di solidarietà all'Ucraina a fronte della guerra di aggressione della Russia, comprendente il blocco russo nel Mar Nero, che ha altresì agevolato l'acquisizione da parte della Russia dei mercati tradizionali di destinazione delle esportazioni agricole ucraine nel Nord Africa e in Asia centrale, dove la Russia sta attualmente praticando il dumping in relazione ai suoi prodotti cerealicoli e a base di semi oleosi per acquisire influenza politica a scapito dell'UE.***

Or. en

Emendamento 7
Enikő Győri, Ernő Schaller-Baross

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Previa valutazione della Commissione, eseguita nel contesto del monitoraggio periodico dell'impatto del presente regolamento e avviata su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, è necessario prevedere la possibilità di adottare qualsiasi misura necessaria per le importazioni di tutti i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento che incidano negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. La situazione dei mercati del pollame, delle uova ***e*** dello zucchero è particolarmente precaria e potrebbe danneggiare i produttori agricoli dell'Unione in caso di aumento delle importazioni dall'Ucraina. È opportuno introdurre una salvaguardia automatica per le uova, il pollame e i prodotti del settore dello zucchero che sia attivata qualora i quantitativi importati a norma del presente regolamento superino la media aritmetica dei quantitativi del ***2022*** e del ***2023***.	(11) Previa valutazione della Commissione, eseguita nel contesto del monitoraggio periodico dell'impatto del presente regolamento e avviata su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, è necessario prevedere la possibilità di adottare qualsiasi misura necessaria per le importazioni di tutti i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento che incidano negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. La situazione dei mercati del ***frumento, del*** pollame, delle uova***,*** dello zucchero ***e del miele*** è particolarmente precaria e potrebbe danneggiare i produttori agricoli dell'Unione in caso di aumento delle importazioni dall'Ucraina. È opportuno introdurre una salvaguardia automatica per ***il frumento,*** le uova, il pollame e i prodotti del settore dello zucchero ***e del miele,*** che sia attivata qualora i quantitativi importati a norma del presente regolamento superino la media aritmetica dei quantitativi del ***2021*** e del ***2022***.

Or. en

Motivazione

Le importazioni provenienti dall'Ucraina hanno un notevole impatto anche sul frumento e il miele e tali prodotti dovrebbero essere inclusi tra i prodotti di base ammissibili alla salvaguardia automatica.

Il periodo di riferimento 2022-2023 tiene conto delle importazioni soltanto nella fase di piena liberalizzazione degli scambi e pertanto stabilizzerebbe le importazioni agli attuali livelli elevati, che stanno già causando perturbazioni sui mercati degli Stati membri. Un periodo di

riferimento 2021-2022, ossia una combinazione di pre e post liberalizzazione, creerebbe un giusto equilibrio.

Emendamento 8
Iuliu Winkler, Arnaud Danjean, Annie Schreijer-Pierik, Marian-Jean Marinescu, Loránt Vincze, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Traian Băsescu, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Daniel Caspary

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Previa valutazione della Commissione, eseguita nel contesto del monitoraggio periodico dell'impatto del presente regolamento e avviata su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, è necessario prevedere la possibilità di adottare qualsiasi misura necessaria per le importazioni di tutti i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento che incidano negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. La situazione dei mercati del pollame, delle uova ***e*** dello zucchero è particolarmente precaria e potrebbe danneggiare i produttori agricoli dell'Unione in caso di aumento delle importazioni dall'Ucraina. È opportuno introdurre una salvaguardia automatica per le uova, il pollame e i prodotti del settore dello zucchero che sia attivata qualora i quantitativi importati a norma del presente regolamento superino la media aritmetica dei quantitativi del 2022 e del 2023.	(11) Previa valutazione della Commissione, eseguita nel contesto del monitoraggio periodico dell'impatto del presente regolamento e avviata su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, è necessario prevedere la possibilità di adottare qualsiasi misura necessaria per le importazioni di tutti i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento che incidano negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. La situazione dei mercati ***dei cereali, dei semi oleosi,*** del pollame, delle uova***,*** dello zucchero ***e del miele*** è particolarmente precaria e potrebbe danneggiare i produttori agricoli dell'Unione in caso di aumento delle importazioni dall'Ucraina. È opportuno introdurre una salvaguardia automatica per ***i cereali, i semi oleosi,*** le uova, il pollame e i prodotti del settore dello zucchero ***e del miele,*** che sia attivata qualora i quantitativi importati a norma del presente regolamento superino la media aritmetica dei quantitativi del ***2021, del*** 2022 e del 2023.

Or. en

Emendamento 9
Marek Belka, Inma Rodríguez-Piñero

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Previa valutazione della Commissione, eseguita nel contesto del monitoraggio periodico dell'impatto del presente regolamento e avviata su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, è necessario prevedere la possibilità di adottare qualsiasi misura necessaria per le importazioni di tutti i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento che incidano negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. La situazione dei mercati del pollame, delle uova e dello zucchero è particolarmente precaria e potrebbe danneggiare i produttori agricoli dell'Unione in caso di aumento delle importazioni dall'Ucraina. È opportuno introdurre una salvaguardia automatica per le uova, il pollame e i prodotti del settore dello zucchero che sia attivata qualora i quantitativi importati a norma del presente regolamento superino la media aritmetica dei quantitativi del ***2022 e del 2023***.	(11) Previa valutazione della Commissione, eseguita nel contesto del monitoraggio periodico dell'impatto del presente regolamento e avviata su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, è necessario prevedere la possibilità di adottare qualsiasi misura necessaria per le importazioni di tutti i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento che incidano negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. La situazione dei mercati del pollame, delle uova e dello zucchero è particolarmente precaria e potrebbe danneggiare i produttori agricoli dell'Unione in caso di aumento delle importazioni dall'Ucraina. È opportuno introdurre una salvaguardia automatica per le uova, il pollame e i prodotti del settore dello zucchero che sia attivata qualora i quantitativi importati a norma del presente regolamento superino la media aritmetica dei quantitativi del ***periodo 2021-2023***.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento serve a ridurre i tempi prima che sia presa la decisione di introdurre una salvaguardia e di estendere il periodo massimo della salvaguardia temporanea da 120 a 150 giorni. Entrambi i provvedimenti sono necessari per proteggere meglio i settori agricoli sensibili.

Emendamento 10
Danuta Maria Hübner, Andrzej Halicki, Włodzimierz Karpiński

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Previa valutazione della Commissione, eseguita nel contesto del	(11) Previa valutazione della Commissione, eseguita nel contesto del

monitoraggio periodico dell'impatto del presente regolamento e avviata su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, è necessario prevedere la possibilità di adottare qualsiasi misura necessaria per le importazioni di tutti i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento che incidano negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. La situazione dei mercati del pollame, delle uova e dello zucchero è particolarmente precaria e potrebbe danneggiare i produttori agricoli dell'Unione in caso di aumento delle importazioni dall'Ucraina. È opportuno introdurre una salvaguardia automatica per le uova, il pollame e i prodotti del settore dello zucchero che sia attivata qualora i quantitativi importati a norma del presente regolamento superino la media aritmetica dei quantitativi del ***2022 e del 2023***.	monitoraggio periodico dell'impatto del presente regolamento e avviata su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, è necessario prevedere la possibilità di adottare qualsiasi misura necessaria per le importazioni di tutti i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento che incidano negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. La situazione dei mercati del pollame, delle uova e dello zucchero è particolarmente precaria e potrebbe danneggiare i produttori agricoli dell'Unione in caso di aumento delle importazioni dall'Ucraina. È opportuno introdurre una salvaguardia automatica per le uova, il pollame e i prodotti del settore dello zucchero che sia attivata qualora i quantitativi importati a norma del presente regolamento superino la media aritmetica dei quantitativi del ***periodo 2021-2023***.

Or. en

Motivazione

Nel 2022 e nel 2023 si è registrato un notevole incremento delle importazioni dall'Ucraina rispetto al 2021. Il periodo di riferimento 2021-2023 sarebbe maggiormente rappresentativo.

Emendamento 11
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Previa valutazione della Commissione, eseguita nel contesto del monitoraggio periodico dell'impatto del presente regolamento e avviata su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, è necessario prevedere la possibilità di adottare qualsiasi misura necessaria per le importazioni di tutti i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente	(11) Previa valutazione della Commissione, eseguita nel contesto del monitoraggio periodico dell'impatto del presente regolamento e avviata su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, è necessario***, a causa delle difficoltà specifiche sorte al momento dell'adozione del presente regolamento,*** prevedere la possibilità di adottare qualsiasi misura

regolamento che incidano negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. La situazione dei mercati del pollame, delle uova e dello zucchero è particolarmente precaria e potrebbe danneggiare i produttori agricoli dell'Unione in caso di aumento delle importazioni dall'Ucraina. È opportuno introdurre una salvaguardia automatica per le uova, il pollame e i prodotti del settore dello zucchero che sia attivata qualora i quantitativi importati a norma del presente regolamento superino la media aritmetica dei quantitativi del 2022 e del 2023.	necessaria per le importazioni di tutti i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento che incidano negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. La situazione dei mercati del pollame, delle uova e dello zucchero è particolarmente precaria e potrebbe danneggiare i produttori agricoli dell'Unione in caso di aumento delle importazioni dall'Ucraina. È opportuno introdurre una salvaguardia automatica per le uova, il pollame e i prodotti del settore dello zucchero che sia attivata qualora i quantitativi importati a norma del presente regolamento superino la media aritmetica dei quantitativi del 2022 e del 2023. ***È importante che il regime delle misure di salvaguardia previsto dal presente regolamento consenta all'Unione di affrontare questa situazione eccezionale e non costituisca un precedente per future misure di liberalizzazione degli scambi riguardanti l'Ucraina. Questa situazione eccezionale potrebbe giustificare la definizione aperta delle eventuali misure di salvaguardia, la possibilità di applicare tali misure in situazioni in cui le ripercussioni negative sono limitate al mercato di uno o più Stati membri e l'introduzione di salvaguardie automatiche quali disposizioni di natura eccezionale.***

Or. en

Emendamento 12
Markéta Gregorová

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Dal momento che l'applicazione di misure diverse adottate a livello di Stati membri potrebbe compromettere l'unità della politica

	commerciale comune dell'Unione e creare ostacoli al mercato interno, è necessario che le misure di salvaguardia intese a far fronte agli effetti negativi sul mercato dell'Unione o sul mercato di uno o più Stati membri per i prodotti contemplati dal presente regolamento siano adottate esclusivamente a norma del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento costituisce l'unica base giuridica per l'adozione di misure di salvaguardia. Sarebbe opportuno considerare illegale qualsiasi misura adottata autonomamente dagli Stati membri dell'UE, comprese le misure di restrizione delle importazioni ancora applicate da Ungheria, Polonia e Slovacchia.

Emendamento 13
Marek Belka, Inma Rodríguez-Piñero

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'applicazione del capo V ***e dell'articolo 24*** del regolamento (UE) 2015/478 è temporaneamente sospesa per quanto riguarda le importazioni originarie dell'Ucraina.	2. L'applicazione del capo V del regolamento (UE) 2015/478 è temporaneamente sospesa per quanto riguarda le importazioni originarie dell'Ucraina.

Or. en

Motivazione

L'articolo 24 offre agli Stati membri, in circostanze eccezionali, la possibilità di applicare alle importazioni dai paesi terzi misure a tutela della salute e della sicurezza pubbliche. Tale disposizione non dovrebbe essere sospesa in relazione alle importazioni dall'Ucraina.

Emendamento 14
Danuta Maria Hübner, Andrzej Halicki, Włodzimierz Karpiński

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'applicazione del capo V ***e dell'articolo 24*** del regolamento (UE) 2015/478 è temporaneamente sospesa per quanto riguarda le importazioni originarie dell'Ucraina.	2. L'applicazione del capo V del regolamento (UE) 2015/478 è temporaneamente sospesa per quanto riguarda le importazioni originarie dell'Ucraina.

Or. en

Emendamento 15
Helmut Scholz
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il rispetto da parte dell'Ucraina dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e il rispetto del principio dello Stato di diritto come pure l'impegno costante e assiduo per quanto riguarda la lotta alla corruzione e alle attività illegali di cui agli articoli 2, 3 e 22 dell'accordo di associazione.	c) il rispetto da parte dell'Ucraina dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e il rispetto del principio dello Stato di diritto come pure l'impegno costante e assiduo per quanto riguarda ***la riscossione delle imposte, in particolare dalle aziende che beneficiano delle disposizioni del presente regolamento, e*** la lotta alla corruzione e alle attività illegali di cui agli articoli 2, 3 e 22 dell'accordo di associazione.

Or. en

Motivazione

Dalle segnalazioni emerge che molte delle aziende che traggono i maggiori profitti dall'esportazione di pollame, uova e zucchero a norma delle disposizioni previste dal presente regolamento, e in particolare la società MHP di proprietà di Yuriy Kosyuk, sono tristemente note per l'elusione fiscale, ad esempio, tramite il trasferimento dell'indirizzo delle aziende a Cipro o in paradisi fiscali come le Isole Vergini britanniche.

Emendamento 16
Marek Belka, Inma Rodríguez-Piñero

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora un prodotto contemplato dall'articolo 1, ***paragrafo 1,*** originario dell'Ucraina sia importato a condizioni che incidono negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Commissione può imporre qualsiasi misura necessaria mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 3.	1. Qualora un prodotto contemplato dall'articolo 1, originario dell'Ucraina sia importato a condizioni che incidono negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Commissione può imporre qualsiasi misura necessaria mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Le misure di salvaguardia di cui all'articolo 4 dovrebbero essere applicabili a tutti i prodotti importati dall'Ucraina e non soltanto a quelli indicati all'articolo 1, paragrafo 1, (prodotti coperti da contingenti tariffari e prezzi d'entrata).

L'articolo 1, paragrafo 2, si applica a tutte le importazioni dall'Ucraina e sospende la possibilità di applicare le misure di salvaguardia standard dell'OMC. Pertanto, la possibilità di adottare misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 4 del regolamento sulle misure commerciali autonome dovrebbe applicarsi anche a tutte le importazioni.

Emendamento 17
Danuta Maria Hübner, Andrzej Halicki, Włodzimierz Karpiński

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora un prodotto contemplato dall'articolo 1, ***paragrafo 1,*** originario dell'Ucraina sia importato a condizioni che incidono negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Commissione può imporre qualsiasi misura necessaria mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 3.	1. Qualora un prodotto contemplato dall'articolo 1, originario dell'Ucraina sia importato a condizioni che incidono negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Commissione può imporre qualsiasi misura necessaria mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Le misure di salvaguardia di cui all'articolo 4 dovrebbero essere applicabili a tutti i prodotti importati dall'Ucraina e non soltanto a quelli indicati all'articolo 1, paragrafo 1, (prodotti coperti da contingenti tariffari e prezzi d'entrata). Per tale motivo è opportuno eliminare il riferimento al paragrafo 1.

L'articolo 1, paragrafo 2, si applica a tutte le importazioni dall'Ucraina e sospende la possibilità di applicare le misure di salvaguardia standard dell'OMC. Pertanto, la possibilità di adottare misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 4 del regolamento sulle misure commerciali autonome dovrebbe applicarsi anche a tutte le importazioni.

Emendamento 18
Iuliu Winkler, Arnaud Danjean, Annie Schreijer-Pierik, Marian-Jean Marinescu, Loránt Vincze, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Traian Băsescu, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Daniel Caspary

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora un prodotto contemplato dall'articolo 1, paragrafo 1, originario dell'Ucraina sia importato a condizioni che incidono negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Commissione può imporre qualsiasi misura necessaria mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 3.	1 Qualora un prodotto contemplato dall'articolo 1, paragrafo 1, ***o qualsiasi altro prodotto*** originario dell'Ucraina sia importato a condizioni che incidono negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Commissione può imporre qualsiasi misura necessaria mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 19
Thierry Mariani, Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora un prodotto contemplato dall'articolo 1, paragrafo 1, originario	1. Qualora un prodotto contemplato dall'articolo 1, paragrafo 1, ***o qualsiasi***

dell'Ucraina sia importato a condizioni che incidono negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Commissione può imporre qualsiasi misura necessaria mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 3.	***altro prodotto agricolo*** originario dell'Ucraina sia importato a condizioni che incidono negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Commissione può imporre qualsiasi misura necessaria mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 20
Marek Belka, Inma Rodríguez-Piñero

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Quando circostanze critiche in cui ogni indugio causerebbe un danno difficilmente riparabile richiedono un'azione immediata, la Commissione può imporre a titolo provvisorio qualsiasi misura necessaria mediante un atto di esecuzione. Dette misure possono essere imposte solo su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro a norma del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo e sono adottate entro ***21*** giorni dal ricevimento della richiesta. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 5, paragrafo 4. La durata di una misura di salvaguardia provvisoria non può superare ***120*** giorni.	5. Quando circostanze critiche in cui ogni indugio causerebbe un danno difficilmente riparabile richiedono un'azione immediata, la Commissione può imporre a titolo provvisorio qualsiasi misura necessaria mediante un atto di esecuzione. Dette misure possono essere imposte solo su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro a norma del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo e sono adottate entro ***14*** giorni dal ricevimento della richiesta. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 5, paragrafo 4. La durata di una misura di salvaguardia provvisoria non può superare ***150*** giorni.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento serve a ridurre i tempi prima che sia presa la decisione di introdurre una salvaguardia e di estendere il periodo massimo della salvaguardia temporanea da 120 a 150 giorni. Entrambi i provvedimenti sono necessari per proteggere meglio i settori agricoli sensibili.

Emendamento 21
Maria Hübner, Andrzej Halicki, Włodzimierz Karpiński

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Quando circostanze critiche in cui ogni indugio causerebbe un danno difficilmente riparabile richiedono un'azione immediata, la Commissione può imporre a titolo provvisorio qualsiasi misura necessaria mediante un atto di esecuzione. Dette misure possono essere imposte solo su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro a norma del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo e sono adottate entro ***21*** giorni dal ricevimento della richiesta. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 5, paragrafo 4. La durata di una misura di salvaguardia provvisoria non può superare ***120*** giorni.	5. Quando circostanze critiche in cui ogni indugio causerebbe un danno difficilmente riparabile richiedono un'azione immediata, la Commissione può imporre a titolo provvisorio qualsiasi misura necessaria mediante un atto di esecuzione. Dette misure possono essere imposte solo su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro a norma del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo e sono adottate entro ***14*** giorni dal ricevimento della richiesta. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 5, paragrafo 4. La durata di una misura di salvaguardia provvisoria non può superare ***150*** giorni.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento serve a ridurre i tempi prima che sia presa la decisione di introdurre una salvaguardia e di estendere il periodo massimo della salvaguardia temporanea da 120 a 150 giorni. Entrambi i provvedimenti sono necessari per proteggere meglio i settori agricoli sensibili.

Emendamento 22
Annie Schreijer-Pierik, Iuliu Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Quando circostanze critiche in cui ogni indugio causerebbe un danno difficilmente riparabile richiedono un'azione immediata, la Commissione può imporre a titolo provvisorio qualsiasi misura necessaria mediante un atto di esecuzione. Dette misure possono essere imposte solo su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro a norma del	5. Quando circostanze critiche in cui ogni indugio causerebbe un danno difficilmente riparabile richiedono un'azione immediata, la Commissione può imporre a titolo provvisorio qualsiasi misura necessaria mediante un atto di esecuzione. Dette misure possono essere imposte solo su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro a norma del

paragrafo 3, lettera a), del presente articolo e sono adottate entro ***21*** giorni dal ricevimento della richiesta. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 5, paragrafo 4. La durata di una misura di salvaguardia provvisoria non può superare 120 giorni.	paragrafo 3, lettera a), del presente articolo e sono adottate entro ***10*** giorni dal ricevimento della richiesta. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 5, paragrafo 4. La durata di una misura di salvaguardia provvisoria non può superare 120 giorni.

Or. en

Emendamento 23
Thierry Mariani, Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Se, nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2024, i rispettivi volumi cumulativi delle importazioni di uova, ***di*** pollame o ***di*** zucchero avvenute dal 1º gennaio 2024 raggiungono la corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel ***2022*** e nel ***2023***, la Commissione, entro ***21*** giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478:	7. Se, nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2024, i rispettivi volumi cumulativi delle importazioni di ***frumento, orzo, cereali, avena, granturco, oli di semi, miele,*** uova, pollame o zucchero avvenute dal 1º gennaio 2024 raggiungono la corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel ***2021*** e nel ***2022***, la Commissione, entro ***10*** giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478:

Or. en

Emendamento 24
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Se, nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2024, i rispettivi volumi cumulativi delle importazioni di uova, ***di*** pollame o ***di*** zucchero avvenute dal 1º gennaio 2024 raggiungono la corrispondente media aritmetica dei volumi	7. Se, nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2024, i rispettivi volumi cumulativi delle importazioni di ***frumento tenero, orzo, avena, granturco, miele,*** uova, pollame o zucchero avvenute dal 1º gennaio 2024 raggiungono la

delle importazioni registrati nel ***2022*** e nel ***2023***, la Commissione, entro ***21*** giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478:	corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel ***2021*** e nel ***2022***, la Commissione, entro ***14*** giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478:

Or. en

Motivazione

EU markets for cereals and honey are heavily impacted by imports from Ukraine as well and should be added together with the 3 commodities eligible for the automatic safeguard. Those markets are not only influenced by additional imports but also through a reduction in EU exports and consumption. Including cereals in the automatic safeguard mechanism will preserve internal market's integrity.

The reference period 2022-2023 only takes into account imports during a period when trade was already fully liberalized. So the automatic safeguard would be activated only at very high thresholds. Therefore it will not solve the issue of the disruptions of these markets. Having a reference period of 2021-2022, which is a mix of pre and post liberalization, will ensure a better access for Ukrainian producers than before liberalization, while ensuring the burden is reduced for EU farmers.

The 21 days for the activation of the safeguard is too long and a lot of products can continue to be imported during these 3 weeks. A 14 days activation period seems sufficient for products, which are on their way to reach their destination, while avoiding too many additional imports on top of the agreed threshold.

Emendamento 25
Enikő Győri, Ernő Schaller-Baross

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Se, nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2024, i rispettivi volumi cumulativi delle importazioni di uova, ***di*** pollame ***o di*** zucchero avvenute dal 1º gennaio 2024 raggiungono la corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel ***2022*** e nel ***2023***, la Commissione, entro 21 giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del	7. Se, nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2024, i rispettivi volumi cumulativi delle importazioni di ***frumento,*** uova, pollame***,*** zucchero ***o miele,*** avvenute dal 1º gennaio 2024 raggiungono la corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel ***2021*** e nel ***2022***, la Commissione, entro 21 giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3,

regolamento (UE) 2015/478:

paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478:

Or. en

Motivazione

Le importazioni provenienti dall'Ucraina hanno un notevole impatto anche sul frumento e il miele e tali prodotti dovrebbero essere inclusi tra i prodotti di base ammissibili alla salvaguardia automatica.

Il periodo di riferimento 2022-2023 tiene conto delle importazioni soltanto nella fase di piena liberalizzazione degli scambi e pertanto stabilizzerebbe le importazioni agli attuali livelli elevati, che stanno già causando perturbazioni sui mercati degli Stati membri. Un periodo di riferimento 2021-2022, ossia una combinazione di pre e post liberalizzazione, creerebbe un giusto equilibrio.

Emendamento 26
Iuliu Winkler, Arnaud Danjean, Annie Schreijer-Pierik, Marian-Jean Marinescu, Loránt Vincze, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Traian Băsescu, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Daniel Caspary

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Se, nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2024, i rispettivi volumi cumulativi delle importazioni di uova, ***di*** pollame o ***di*** zucchero avvenute dal 1º gennaio 2024 raggiungono la corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel 2022 e nel 2023, la Commissione, entro ***21*** giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478:	7. Se, nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2024, i rispettivi volumi cumulativi delle importazioni di ***frumento (grano) tenero, nonché farine e agglomerati in forma di pellets, di frumento; orzo, nonché farine e agglomerati in forma di pellets, di orzo; avena; granturco, nonché farine e agglomerati in forma di pellets, di granturco; semole e semolini di orzo; cereali altrimenti lavorati; semi, olio e farina di girasole; semi, olio e farina di colza; miele;*** uova, pollame o zucchero***,*** avvenute dal 1º gennaio 2024 raggiungono la corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel ***2021, nel*** 2022 e nel 2023, la Commissione, entro ***10*** giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478:

Or. en

Emendamento 27
Marek Belka, Inma Rodríguez-Piñero

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Se, nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2024, i rispettivi volumi cumulativi delle importazioni di uova, di pollame o di zucchero avvenute dal 1º gennaio 2024 raggiungono la corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel ***2022 e nel 2023***, la Commissione, entro ***21*** giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478:	7. Se, nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2024, i rispettivi volumi cumulativi delle importazioni di uova, di pollame o di zucchero avvenute dal 1º gennaio 2024 raggiungono la corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel ***periodo 2021-2023***, la Commissione, entro ***14*** giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478:

Or. en

Emendamento 28
Danuta Maria Hübner, Andrzej Halicki, Włodzimierz Karpiński

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Se, nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2024, i rispettivi volumi cumulativi delle importazioni di uova, di pollame o di zucchero avvenute dal 1º gennaio 2024 raggiungono la corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel ***2022 e nel 2023***, la Commissione, entro ***21*** giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478:	7. Se, nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2024, i rispettivi volumi cumulativi delle importazioni di uova, di pollame o di zucchero avvenute dal 1º gennaio 2024 raggiungono la corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel ***periodo 2021-2023***, la Commissione, entro ***14*** giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478:

Or. en

Emendamento 29
Helmut Scholz
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Se, nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2024, i rispettivi volumi cumulativi delle importazioni di uova, di pollame o di zucchero avvenute dal 1º gennaio 2024 raggiungono la corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel 2022 e nel 2023, la Commissione, entro 21 giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478:	7. Se, nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2024, i rispettivi volumi cumulativi delle importazioni di uova, di pollame o di zucchero avvenute dal 1º gennaio 2024 raggiungono la corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel ***2021, nel*** 2022 e nel 2023, la Commissione, entro 21 giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478:

Or. en

Motivazione

I volumi delle importazioni registrati nell'ultimo anno prima che le prime misure commerciali autonome permettessero un aumento delle esportazioni ucraine sono presi in considerazione allo scopo di riflettere meglio la situazione di mercato e i calcoli dei costi del periodo prebellico e la pressione a carico degli agricoltori degli Stati membri dell'UE derivante da tale misura commerciale autonoma.

Emendamento 30
Thierry Mariani, Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) reintroduce, per il prodotto in questione, il contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), fino al 31 dicembre 2024; e	(a) reintroduce, per il prodotto in questione, il contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), fino al 31 dicembre 2024 ***o, nel caso degli oli di semi, introduce un nuovo contingente tariffario basato sulla corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel 2021 e nel***

2022, fino al 31 dicembre 2024; e

Or. en

Emendamento 31
Iuliu Winkler, Arnaud Danjean, Annie Schreijer-Pierik, Marian-Jean Marinescu, Loránt Vincze, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Traian Băsescu, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Daniel Caspary

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) reintroduce, per il prodotto in questione, il contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), fino al 31 dicembre 2024; e	(a) reintroduce, per il prodotto in questione, il contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), fino al 31 dicembre 2024 ***o, nel caso di semi, olio e farina di girasole, nonché semi, olio e farina di colza, introduce un nuovo contingente tariffario basato sulla corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel 2021, nel 2022 e nel 2023, fino al 31 dicembre 2024***; e

Or. en

Emendamento 32
Annie Schreijer-Pierik, Iuliu Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) promuove l'Ucraina nell'esportazione verso i mercati al di fuori dell'UE di qualsiasi prodotto che abbia raggiunto la corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel 2021 e nel 2022; e

Or. en

Motivazione

Da un punto di vista geopolitico, è necessario aiutare l'Ucraina a riconquistare quote di

mercato al di fuori dell'UE, con particolare riferimento a quei mercati e a quei prodotti in cui si osserva che a colmare i vuoti provvede la Russia.

Emendamento 33
Iuliu Winkler, Arnaud Danjean, Annie Schreijer-Pierik, Marian-Jean Marinescu, Loránt Vincze, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Traian Băsescu, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Daniel Caspary

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) introduce, a partire dal 1º gennaio 2025, un contingente tariffario pari a cinque dodicesimi di tale media aritmetica oppure il contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), se ***superiore***.	(b) introduce, a partire dal 1º gennaio 2025, un contingente tariffario pari a cinque dodicesimi di tale media aritmetica oppure il contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), se ***inferiore***.

Or. en

Emendamento 34
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) introduce, a partire dal 1º gennaio 2025, un contingente tariffario pari a cinque dodicesimi di tale media aritmetica oppure il contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), se ***superiore***.	(b) introduce, a partire dal 1º gennaio 2025, un contingente tariffario pari a cinque dodicesimi di tale media aritmetica oppure il contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), se ***inferiore***.

Or. en

Emendamento 35
Thierry Mariani, Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) introduce, a partire dal 1º gennaio 2025, un contingente tariffario pari a cinque dodicesimi di tale media aritmetica oppure il contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), se ***superiore***.	(b) introduce, a partire dal 1º gennaio 2025, un contingente tariffario pari a cinque dodicesimi di tale media aritmetica oppure il contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), se ***inferiore***.

Or. en

Emendamento 36
Thierry Mariani, Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se, nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 5 giugno 2025, i rispettivi volumi cumulativi delle importazioni di uova, ***di*** pollame o ***di*** zucchero avvenute dal 1º gennaio 2025 raggiungono i cinque dodicesimi della corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel ***2022*** e nel ***2023***, la Commissione, entro ***21*** giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia, reintroduce, per il prodotto in questione, il contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b).	Se, nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 5 giugno 2025, i rispettivi volumi cumulativi delle importazioni di ***frumento, orzo, cereali, avena, granturco, oli di semi, miele,*** uova, pollame o zucchero***,*** avvenute dal 1º gennaio 2025 raggiungono i cinque dodicesimi della corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel ***2021*** e nel ***2022***, la Commissione, entro ***10*** giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia, reintroduce, per il prodotto in questione, il contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b)***, oppure, nel caso degli oli di semi, introduce un nuovo contingente tariffario basato sulla corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel 2021 e nel 2022, fino al 31 dicembre 2024***.

Or. en

Emendamento 37
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se, nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 5 giugno 2025, i rispettivi volumi cumulativi delle importazioni di uova, ***di*** pollame o ***di*** zucchero avvenute dal 1º gennaio 2025 raggiungono i cinque dodicesimi della corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel ***2022*** e nel ***2023***, la Commissione, entro ***21*** giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia, reintroduce, per il prodotto in questione, il contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b).	Se, nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 5 giugno 2025, i rispettivi volumi cumulativi delle importazioni di ***frumento tenero, orzo, avena, granturco, miele,*** uova, pollame o zucchero***,*** avvenute dal 1º gennaio 2025 raggiungono i cinque dodicesimi della corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel ***2021*** e nel ***2022,*** la Commissione, entro ***14*** giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia, reintroduce, per il prodotto in questione, il contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b).

Or. en

Emendamento 38
Enikő Győri, Ernő Schaller-Baross

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se, nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 5 giugno 2025, i rispettivi volumi cumulativi delle importazioni di uova, ***di*** pollame ***o di*** zucchero avvenute dal 1º gennaio 2025 raggiungono i cinque dodicesimi della corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel ***2022*** e nel ***2023***, la Commissione, entro 21 giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia, reintroduce, per il prodotto in questione, il contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b).	Se, nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 5 giugno 2025, i rispettivi volumi cumulativi delle importazioni di ***frumento,*** uova, pollame***,*** zucchero ***o miele,*** avvenute dal 1º gennaio 2025 raggiungono i cinque dodicesimi della corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel ***2021*** e nel ***2022***, la Commissione, entro 21 giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia, reintroduce, per il prodotto in questione, il contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b).

Or. en

Emendamento 39
Iuliu Winkler, Arnaud Danjean, Annie Schreijer-Pierik, Marian-Jean Marinescu, Loránt Vincze, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Traian Băsescu, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Daniel Caspary

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se, nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 5 giugno 2025, i rispettivi volumi cumulativi delle importazioni di uova, ***di*** pollame o ***di*** zucchero avvenute dal 1º gennaio 2025 raggiungono i cinque dodicesimi della corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel 2022 e nel 2023, la Commissione, entro ***21*** giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia, reintroduce, per il prodotto in questione, il contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b).	Se, nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 5 giugno 2025, i rispettivi volumi cumulativi delle importazioni di ***frumento (grano) tenero, farine e agglomerati in forma di pellets; orzo, farina e agglomerati in forma di pellets; avena; granturco, farina e agglomerati in forma di pellets; semole e semolini di orzo; cereali altrimenti lavorati; semi, olio e farina di girasole; semi, olio e farina di colza; miele;*** uova, pollame o zucchero***,*** avvenute dal 1º gennaio 2025 raggiungono i cinque dodicesimi della corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel ***2021, nel*** 2022 e nel 2023, la Commissione, entro ***10*** giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia, reintroduce, per il prodotto in questione, il contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b)***, oppure, nel caso di semi, olio e farina di girasole, nonché di semi, olio e farina di colza, introduce un nuovo contingente tariffario basato sulla corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel 2021, nel 2022 e nel 2023***.

Or. en

Emendamento 40
Marek Belka, Inma Rodríguez-Piñero

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se, nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 5 giugno 2025, i rispettivi volumi cumulativi delle importazioni di uova, di pollame o di zucchero avvenute dal 1º gennaio 2025 raggiungono i cinque dodicesimi della corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel ***2022 e nel 2023***, la Commissione, entro ***21*** giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia, reintroduce, per il prodotto in questione, il contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b).	Se, nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 5 giugno 2025, i rispettivi volumi cumulativi delle importazioni di uova, di pollame o di zucchero avvenute dal 1º gennaio 2025 raggiungono i cinque dodicesimi della corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel ***periodo 2021-2023***, la Commissione, entro ***14*** giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia, reintroduce, per il prodotto in questione, il contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b).

Or. en

Emendamento 41
Danuta Maria Hübner, Andrzej Halicki, Włodzimierz Karpiński

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se, nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 5 giugno 2025, i rispettivi volumi cumulativi delle importazioni di uova, di pollame o di zucchero avvenute dal 1º gennaio 2025 raggiungono i cinque dodicesimi della corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel ***2022 e nel 2023***, la Commissione, entro ***21*** giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia, reintroduce, per il prodotto in questione, il contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b).	Se, nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 5 giugno 2025, i rispettivi volumi cumulativi delle importazioni di uova, di pollame o di zucchero avvenute dal 1º gennaio 2025 raggiungono i cinque dodicesimi della corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel ***periodo 2021-2023***, la Commissione, entro ***14*** giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia, reintroduce, per il prodotto in questione, il contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b).

Or. en

Emendamento 42
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del presente paragrafo i termini "uova", "pollame" e "zucchero" si riferiscono a tutti i prodotti contemplati dai contingenti tariffari di cui all'appendice dell'allegato I-A dell'accordo di associazione, rispettivamente alle voci "Uova e albumine", "Carni di pollame e preparazioni a base di carne di pollame" e "Zuccheri", mentre la media aritmetica è calcolata dividendo per due la somma dei volumi delle importazioni del ***2022*** e del ***2023***.	Ai fini del presente paragrafo i termini ***"frumento (grano) tenero", "orzo", "avena", "granturco", "miele",*** "uova", "pollame" e "zucchero" si riferiscono a tutti i prodotti contemplati dai contingenti tariffari di cui all'appendice dell'allegato I-A dell'accordo di associazione, rispettivamente alle voci ***"Frumento (grano) tenero, farine e agglomerati in forma di pellets", "Orzo, farina e agglomerati in forma di pellets", "Semole e semolini di orzo; cereali altrimenti lavorati", "Avena", "Granturco, farina e agglomerati in forma di pellets", "Miele",*** "Uova e albumine", "Carni di pollame e preparazioni a base di carne di pollame" e "Zuccheri", mentre la media aritmetica è calcolata dividendo per due la somma dei volumi delle importazioni del ***2021*** e del ***2022***.

Or. en

Emendamento 43
Thierry Mariani, Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del presente paragrafo i termini "uova", "pollame" e "zucchero" si riferiscono a tutti i prodotti contemplati dai contingenti tariffari di cui all'appendice dell'allegato I-A dell'accordo di associazione, rispettivamente alle voci "Uova e albumine", "Carni di pollame e preparazioni a base di carne di pollame" e "Zuccheri", mentre la media aritmetica è calcolata dividendo per due la somma dei volumi delle importazioni del ***2022*** e del ***2023***.	Ai fini del presente paragrafo i termini ***"frumento", "orzo", "cereali" "avena", "granturco", "oli di semi", "miele",*** "uova", "pollame" e "zucchero" si riferiscono a tutti i prodotti contemplati dai contingenti tariffari di cui all'appendice dell'allegato I-A dell'accordo di associazione, rispettivamente alle voci ***riguardanti il frumento, l'orzo, i cereali, l'avena il granturco, gli oli di semi e il miele, nonché alle voci*** "Uova e albumine", "Carni di pollame e preparazioni a base di carne di pollame" e

	"Zuccheri", mentre la media aritmetica è calcolata dividendo per due la somma dei volumi delle importazioni del ***2021*** e del ***2022***.

Or. en

Emendamento 44
Enikő Győri, Ernő Schaller-Baross

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del presente paragrafo i termini "uova", "pollame" ***e*** "zucchero" si riferiscono a tutti i prodotti contemplati dai contingenti tariffari di cui all'appendice dell'allegato I-A dell'accordo di associazione, rispettivamente alle voci "Uova e albumine", "Carni di pollame e preparazioni a base di carne di pollame" ***e*** "Zuccheri", mentre la media aritmetica è calcolata dividendo per due la somma dei volumi delle importazioni del ***2022*** e del ***2023***.	Ai fini del presente paragrafo i termini ***"frumento",*** "uova", "pollame"***,*** "zucchero" ***o "miele"*** si riferiscono a tutti i prodotti contemplati dai contingenti tariffari di cui all'appendice dell'allegato I-A dell'accordo di associazione, rispettivamente alle voci ***"Frumento",*** "Uova e albumine", "Carni di pollame e preparazioni a base di carne di pollame"***,*** "Zuccheri" ***e "Miele"***, mentre la media aritmetica è calcolata dividendo per due la somma dei volumi delle importazioni del ***2021*** e del ***2022***.

Or. en

Emendamento 45
Iuliu Winkler, Arnaud Danjean, Annie Schreijer-Pierik, Marian-Jean Marinescu, Loránt Vincze, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Traian Băsescu, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Daniel Caspary

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del presente paragrafo i termini "uova", "pollame" e "zucchero" si riferiscono a tutti i prodotti contemplati dai contingenti tariffari di cui all'appendice dell'allegato I-A dell'accordo di associazione, rispettivamente alle voci "Uova e albumine", "Carni di pollame e preparazioni a base di carne di pollame" e	Ai fini del presente paragrafo i termini ***"frumento (grano) tenero, farine e agglomerati in forma di pellets"; "orzo, farina e agglomerati in forma di pellets"; "avena"; "granturco, farina e agglomerati in forma di pellets"; "semole e semolini di orzo; cereali altrimenti lavorati"; "semi, olio e farina di***

"Zuccheri", mentre la media aritmetica è calcolata dividendo per ***due*** la somma dei volumi delle importazioni del 2022 e del 2023.	***girasole"; "semi, olio e farina di colza"; "miele";*** "uova", "pollame" e "zucchero" si riferiscono a tutti i prodotti contemplati dai contingenti tariffari di cui all'appendice dell'allegato I-A dell'accordo di associazione, rispettivamente alle voci ***riguardanti il frumento (grano) tenero, nonché farine e agglomerati in forma di pellets, di frumento; l'orzo, nonché farina e agglomerati in forma di pellets, di orzo; l'avena; il granturco, nonché farina e agglomerati in forma di pellets, di granturco; semole e semolini di orzo; cereali altrimenti lavorati; semi, olio e farina di girasole; semi, olio e farina di colza; e miele, nonché alle voci*** "Uova e albumine", "Carni di pollame e preparazioni a base di carne di pollame" e "Zuccheri", mentre la media aritmetica è calcolata dividendo per ***tre*** la somma dei volumi delle importazioni ***del 2021,*** del 2022 e del 2023.
	Or. en

Emendamento 46
Marek Belka, Inma Rodríguez-Piñero

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del presente paragrafo i termini "uova", "pollame" e "zucchero" si riferiscono a tutti i prodotti contemplati dai contingenti tariffari di cui all'appendice dell'allegato I-A dell'accordo di associazione, rispettivamente alle voci "Uova e albumine", "Carni di pollame e preparazioni a base di carne di pollame" e "Zuccheri", mentre la media aritmetica è calcolata dividendo per ***due*** la somma dei volumi delle importazioni del ***2022 e del 2023***.	Ai fini del presente paragrafo i termini "uova", "pollame" e "zucchero" si riferiscono a tutti i prodotti contemplati dai contingenti tariffari di cui all'appendice dell'allegato I-A dell'accordo di associazione, rispettivamente alle voci "Uova e albumine", "Carni di pollame e preparazioni a base di carne di pollame" e "Zuccheri", mentre la media aritmetica è calcolata dividendo per ***tre*** la somma dei volumi delle importazioni del ***periodo 2021-2023***.
	Or. en

Emendamento 47
Danuta Maria Hübner, Andrzej Halicki, Włodzimierz Karpiński

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del presente paragrafo i termini "uova", "pollame" e "zucchero" si riferiscono a tutti i prodotti contemplati dai contingenti tariffari di cui all'appendice dell'allegato I-A dell'accordo di associazione, rispettivamente alle voci "Uova e albumine", "Carni di pollame e preparazioni a base di carne di pollame" e "Zuccheri", mentre la media aritmetica è calcolata dividendo per ***due*** la somma dei volumi delle importazioni del ***2022 e del 2023***.	Ai fini del presente paragrafo i termini "uova", "pollame" e "zucchero" si riferiscono a tutti i prodotti contemplati dai contingenti tariffari di cui all'appendice dell'allegato I-A dell'accordo di associazione, rispettivamente alle voci "Uova e albumine", "Carni di pollame e preparazioni a base di carne di pollame" e "Zuccheri", mentre la media aritmetica è calcolata dividendo per ***tre*** la somma dei volumi delle importazioni del ***periodo 2021-2023***.

Or. en

Emendamento 48
Iuliu Winkler, Arnaud Danjean, Annie Schreijer-Pierik, Marian-Jean Marinescu, Loránt Vincze, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Traian Băsescu, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Daniel Caspary

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Se un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originario dell'Ucraina è importato o transita nell'Unione, la destinazione di tutte le partite di tale prodotto deve essere stabilita dalle autorità ucraine prima dell'ingresso nell'UE. Inoltre, le autorità ucraine sono tenute a fornire alla Commissione la documentazione necessaria a certificare che tali partite hanno raggiunto la loro destinazione.

Or. en

Emendamento 49
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Se un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originario dell'Ucraina entra nell'UE o è trasportato attraverso l'Unione, la destinazione di tutte le partite di tale prodotto deve essere stabilita prima dell'ingresso nell'UE.
	L'esportatore fornisce alle autorità competenti la documentazione necessaria a dimostrare che tali partite hanno raggiunto la loro destinazione.

Or. en

Motivazione

Talune importazioni di prodotti agricoli ucraini non raggiungono le destinazioni previste e finiscono altrove, creando problemi sui mercati locali e regionali. La localizzazione GPS, la sigillatura o qualsiasi altro sistema che contribuisca ad agevolare il trasporto verso la destinazione prevista sono fondamentali.

Emendamento 50
Thierry Mariani, Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originario dell'Ucraina può entrare nel mercato dell'Unione solo se le autorità ucraine ne dichiarano la destinazione finale prima dell'ingresso del prodotto in questione nel mercato dell'UE. Quando l'importazione è autorizzata, le autorità ucraine forniscono alla Commissione la documentazione necessaria a certificare che il prodotto in questione ha raggiunto la destinazione finale dichiarata.

Or. en

Emendamento 51
Danuta Maria Hübner, Andrzej Halicki, Włodzimierz Karpiński

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora un prodotto contemplato dall'articolo 1, ***paragrafo 1,*** originario dell'Ucraina sia importato a condizioni che incidono negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Commissione può imporre qualsiasi misura necessaria mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 3.	***La Commissione riferisce due volte l'anno agli Stati membri sullo stato di attuazione da parte dell'Ucraina degli obblighi previsti a norma dell'allegato V del DCFTA e sul processo di ravvicinamento del diritto ucraino alle norme e ai requisiti dell'UE in materia di produzione agricola, in particolare alle norme sulla sicurezza alimentare e sul benessere degli animali.***

Or. en

Motivazione

Il grado di compatibilità del diritto ucraino con le normative dell'Unione nell'ambito delle norme e dei requisiti della produzione agricola è un fattore importante che influenza le condizioni di concorrenza dei prodotti ucraini rispetto alla produzione agricola dell'UE. Per tale motivo riteniamo opportuno che la Commissione riferisca periodicamente sulla situazione in tale ambito.